SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione di redditi soggetti al-

l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, non l'adempie, oltrechè essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta straordinaria dovuta; qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di ricchezza mobile, è altresì tenuto al pagamento di una sopratassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non supera un mese, la sopratassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denunzia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi medesimi per gli anni 1941 e seguenti, i termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi, dei quali è stata omessa la dichiarazione, sono prorogati, in quanto venissero a scadere precedentemente, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della detta imposta straordinaria. Col termine medesimo si prescrive l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi dichiarati.

Art. 6.

Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni amministrative competenti a risolvere in appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

. . . .

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Nel comma ottavo dell'art. 13 del citato testo unico sono soppresse le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili ».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una minorazione del reddito ordinario in applicazione delle disposizioni abrogate col primo comma.

Art. 10.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non si applica con effetto dall'anno 1943 quando il reddito complessivo non raggiunge le lire 30.000 all'anno oppure l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito ordinario non raggiunge le lire 20.000.

. . . .

Art. 11.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio delle derrate.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, sui maggiori utili relativi agli anni 1943 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, ferme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nel conto speciale »; ed alle parole: « versamento in Tesoreria », le altre: « versamento all'Istituto di emissione ».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » le seguenti: « all'Istituto di emissione », e nel secondo comma di detto articolo alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria », le altre: « all'Istituto di emissione ».

L'art. 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« L'Istituto di emissione applica l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 27 e ne effettua il versamento alla locale Sezione di Regia tesoreria ».

Nell'art. 30, primo comma, alle parole « alla Sezione di Regia tesoreria provinciale » sono sostituite le seguenti: « all'Istituto di emissione »; e al secondo comma di detto articolo il seguente: « l'Istituto di emissione effettua il versamento dell'indennità di mora e dell'aggio di riscossione alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, corrisponde all'esattore l'aggio medesimo ». Nel terzo comma dello stesso articolo 30 alle parole: « da investire nello speciale titolo di Stato » sono sostituite le seguenti: « da versare nei conti speciali » e alle parole: « alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente » le seguenti: « all'Istituto di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennità di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente ».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite nello stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 255.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.

Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 107 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 24.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.

Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 55, 60, 87, 101, 124, 156, 158, 214 e 221 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 23.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.

Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il finanziamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 92. — EMANUEL

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 29 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Ritis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 32 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 26 e 31 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.

Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5646, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 3 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, là dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, sempreché le prefetture ritenessero ciò opportuno e sempreché le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria la caccia e l'uccellagione si aprono il 10 settembre 1944 e si chiudono il 1° gennaio 1945, salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del sopra citato testo unico.

Art. 2.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 12 novembre 1944. A partire dalla stessa data, è consentita la caccia al cinghiale.

La pernice uccisa nell'Isola non può essere asportata che nei limiti di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e con il fucile. Nell'Isola stessa rimangono vietate, in terreno libero, la caccia e la cattura del cervo e del daino.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: BERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 13 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblici concorsi;

Vista la lettera in data 6 settembre 1944, n. 13211-1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro. Nelle provincie ove non esista un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da L. 6 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione delle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono a riferimenti, a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio del l'esame di titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,98 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944. Registro Interno n. 1, foglio n. 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 76396 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1940:

1.	Morasso Luigia	con punti 57,88
2.	Setti Elisa	» 53 —
3.	Bisaccioni Clelia	» 51,70
4.	Papini Lidia	» 50,31
5.	Paolini Bruna	» 49,31
6.	Collace Maria	» 49,25
7.	Fagiani Lina	» 49,04
8.	Cavicchioni Oriele	» 48,83
9.	Biondi Maria	» 48,73
10.	Spagna Ida	» 47 —
11.	Guerrini Lina	» 46,30
12.	Fornaciari Altavilla	» 46,20
13.	Manunza Maria	» 46,10
14.	Ottaviani Arnesina	» 45,94
15.	Piazza Concetta	» 45 —
16.	Franco Eulalia	» 42 —
17.	Frontali Agnese (*ex equo*)	» 40 —
	Boni Lucia (*ex equo*)	» 40 —
18.	D'Andrea Laura	» 36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.